

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

COOPERATIVA AGRICOLA DURATA DEGLI AMMINISTRATORI

QUESITO:

Pongo il seguente problema:

una cooperativa agricola (cantina sociale) nel 2004 in occasione dell'adeguamento degli statuti al nuovo diritto societario aveva inserito nel proprio statuto la rieleggibilità degli amministratori in carica per **non più di tre esercizi consecutivi**.

Ora si pone il problema se in quei tre esercizi si conti anche quello in corso alla data della modifica dello statuto; mi spiego meglio: gli amministratori erano stati eletti nel 2003 e quindi il loro mandato veniva a scadenza nel 2006. Ebbene chiedo se quel mandato (2003-2006) debba rientrare nel conteggio dei **tre mandati consecutivi** oppure se a partire dalla successiva rielezione (avvenuta nel 2006) si inizino a contare i tre mandati. Nulla prevedendo tra le norme transitorie lo statuto della società.

Qualora senza effettuare modifiche allo statuto, venisse rieletto di nuovo lo stesso C. di A. nel 2012 per un ulteriore triennio, ammesso che non poteva essere rieletto, a quali conseguenze si andrebbe incontro??.

In attesa di un Vostro parere in merito
invio cordiali saluti



RISPOSTA:

Sul tema della durata in carica degli amministratori, in un caso così particolare, non ho reperito materiale utile per risolvere il caso (Giurisprudenza – Dottrina).

Le posso offrire solo la mia opinione.

Ritengo che nella particolare situazione della sua cooperativa, occorra interpretare la Legge in senso letterale e ne concludo che la durata della carica non più rinnovabile sia solo quella successiva alla modifica, senza poter tener conto degli esercizi precedenti. In sostanza, occorre partire dalla terna del 2006-2009.

Nel 2010 avrebbe dovuto cambiare amministratori.

Questo perché la legge dispone solo per l'avvenire; siccome gli statuti sono contratti ed i contratti hanno forza di legge tra le parti, qualsiasi modifica non può che disporre per l'avvenire, a meno che non venga espressamente prevista una disciplina transitoria.

Bene; la cooperativa nel 2004 adotta una modifica statutaria, in base alla quale gli amministratori non possono essere rieletti per **“più di tre esercizi consecutivi”** (a proposito: esercizi o mandati ? Glielo chiedo perché nella sua domanda ora parla di questi ora parla di quelli...).

Siccome nel 2004 era già in corso un triennio, le regole non possono cambiarsi a partita già iniziata; quindi le nuove norme si applicano a partire dal triennio 2006-2009.

Terminato quel triennio gli amministratori non potevano essere rieletti.

Se invece lei intendeva riferirsi a tre mandati consecutivi (non tre esercizi), allora le sarà sufficiente applicare la nuova regola al primo mandato che inizia dopo il 2004.

9 marzo 2012

Roberto Mazzanti